



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Contratto di Assicurazione del Ramo Danni

Multirischi Imprese Edili

Incendio

Il presente documento contenente:

- Glossario
- Condizioni di Polizza

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della polizza



Vittoria
Assicurazioni

Sezione Incendio

Area Riservata	pag. 4
Glossario	pag. 5
2 - Condizioni Sezione Incendio	pag. 11
3 - Forma di Garanzia "CLASSIC"	pag. 12
4 - Garanzie Supplementari - Forma "CLASSIC"	pag. 14
5 - Garanzie Extra - Forma "CLASSIC"	pag. 21
6 - Forma di Garanzia "ELITE"	pag. 22
7 - Condizioni Particolari - valide per entrambe le forme	pag. 28
8 - Estensioni di Garanzia - valide per entrambe le forme	pag. 30
9 - Condizioni che regolano il caso di sinistro	pag. 33
10 - Belfor	pag. 39

AREA RISERVATA

In ottemperanza al Provvedimento IVASS n° 7 del 16/07/2013, si comunica che sul sito internet dell'Impresa - www.vittoriaassicurazioni.com - è disponibile la sezione "AREA RISERVATA", che consente ad ogni Cliente di consultare la propria posizione assicurativa, registrandosi al Servizio.

Per registrarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate sul sito.

Per ottenere maggiori informazioni sul Servizio o ottenere assistenza sull'utilizzo del sistema è possibile rivolgersi al proprio Intermediario.

Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato, in base a quanto risulta in polizza)	Rif.to (art.)	Scoperto (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Franchigia (per sinistro, salvo diversa indicazione)	Sottolimito di indennizzo o di risarcimento (o limite di valore/esistenza, se indicato)
SEZIONE INCENDIO				
Quadri e dipinti	-			limite di valore per singolo bene Euro 3.000,00, altrimenti il bene non è assicurato
<i>Macchinario e merci</i> : tolleranze per attività secondarie di maggiore rischio (condizioni che regolano la sezione)	-			rispettivo valore di esistenza fino al 10% di quello dell'attività principale
Clausola di passaggio, valore di <i>attrezzatura, macchinari, app. elettroniche e merci</i> , relative ad ogni singolo rischio (condizioni che regolano la sezione)	-			limite complessivo di esistenza Euro 2.500.000,00
Cose assicurabili a condizioni speciali	M2			Euro 10.000,00
Beni assicurati temporaneamente presso terzi	M2			10% delle somme assicurate, massimo Euro 50.000,00 per ubicazione
Spese di demolizione e sgombero, trasporto, smaltimento dei residui del sinistro	M2			10% del danno liquidabile, massimo Euro 15.000,00
Valori	M2			1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 5.000,00
ESTENSIONI DI GARANZIA SUPPLEMENTARI PER LA FORMA "CLASSIC"				
Spese di demolizione e sgombero ad integrazione: residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi"	M4			50% della somma assicurata, massimo Euro 15.000,00
Fenomeno elettrico	M5	20% minimo Euro 300,00 e massimo Euro 2.000,00		
Danni d'acqua (modulo A)				
Acqua condotta	MA1		Euro 200,00	
Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna	MA2		Euro 200,00	Euro 5.000,00 per anno
Colaggio impianti automatici di estinzione	MA3		Euro 200,00	
Intasamento gronde e pluviali	MA4	10% min. Euro 200,00		Euro 5.000,00 per anno
Danni da eventi atmosferici (modulo B)				
Danni da eventi atmosferici	MB1		Euro 500,00	80% della somma assicurata
Insegne	MB1		Euro 500,00	Euro 2.000,00
Grandine su: - serramenti, vetrate, lucernari in genere; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; - insegne; facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	MB1		Euro 500,00	Euro 5.000,00
Sovraccarico di neve	MB2	10% minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 50.000,00		60% della somma assicurata
Gelo	MB3		Euro 500,00	Euro 5.000,00
Danni da eventi dolosi e alle lastre (modulo C)				
Eventi socio-politici	MC1	10% min. Euro 500,00		80% del valore assicurato
Lastre	MC3			Euro 5.000,00 per ubicazione e Euro 1.500 per singola lastra
GARANZIE EXTRA RELATIVE ALLA FORMA "CLASSIC"				
Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta	ME1		Euro 200,00	Euro 2.500,00
Dispersione di liquidi	ME2	10% min. Euro 500,00		Euro 5.000,00
Fuoriuscita materiali fusi	ME3		Euro 500,00	Euro 5.000,00
FORMA "ELITE"				
Beni assicurati temporaneamente presso terzi	AR3			10% delle somme assicurate alle relative partite con massimo Euro 50.000,00 per ubicazione
Cose assicurabili a condizioni speciali	AR3			Euro 10.000,00

Valori	AR3			1% della somma assicurata alla partita Contenuto massimo Euro 5.000,00
Fenomeno elettrico	AR4	20% minimo Euro 300,00 massimo Euro 2.000,00		
Spese di demolizione e sgombero: residui rientranti nella categoria "Rifiuti Pericolosi"	AR3			50% della somma assicurata, massimo Euro 15.000,00
Sovraccarico neve	AR3 AR4	10% minimo Euro 5.000,00 e massimo Euro 50.000,00		60% della somma assicurata
Eventi atmosferici	AR3 AR4		Euro 500,00	80% della somma assicurata
Grandine su: - serramenti, vetrate, lucernari in genere; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; - insegne; facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	AR3 AR4		Euro 500,00	Euro 5.000,00
Gelo	AR3 AR4		Euro 500,00	Euro 5.000,00
Allagamenti	AR3 AR4	10% min. Euro 500,00		50% della somma assicurata
Acqua condotta	AR4		Euro 200,00	
Guasti a fabbricati a seguito di ricerca e ripristino delle rotture a seguito di danni da acqua condotta	AR3 AR4		Euro 200,00	Euro 2.500,00
Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna	AR4		Euro 200,00	
Colaggio impianti automatici di estinzione	AR4		Euro 200,00	
Intasamento gronde e pluviali	AR4		Euro 200,00	
Eventi sociopolitici	AR3 AR4	10% min. Euro 500,00		80% della somma assicurata
Rottura di lastre	AR3			Euro 5.000,00 per ubicazione e Euro 1.500,00 per singola lastra
Dispersione liquidi	AR3 AR4		Euro 500,00	Euro 5.000,00
Fuoriuscita materiali fusi	AR3 AR4		Euro 500,00	Euro 5.000,00
Franchigia per ogni altra causa	AR4		Euro 500,00	
CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE PER ENTRAMBE LE FORME E SEMPRE OPERANTI				
Tolleranze per:				
- esplosivi	A			1 kg.
- infiammabili				400 kg.
- merci speciali				250 kg.
Onorario periti	G			2% dell'indennizzo massimo Euro 5.000,00
ESTENSIONE DI GARANZIA PER ENTRAMBE LE FORME (VALIDE SOLO SE RICHIAMATE)				
Ricorso Terzi: interruzioni o sospensioni di attività	3			10% somma assicurata
Supporti di dati	5	5% min. Euro 200,00		
Merci Trasportate	7	10% min. Euro 250,00		Euro 5.000,00
CONDIZIONI CHE REGOLANO IL CASO DI SINISTRO				
Assicurazione parziale: non applicazione della regola proporzionale	11			- fino a Euro 2.500,00 di danno indennizzabile - oltre a Euro 2.500,00 di danno indennizzabile: fino al 15% di insufficienza di somma assicurata
Anticipo indennizzi	19			acconto pari al 50% dell'importo indennizzabile pari almeno a Euro 100.000,00

Glossario

Allagamento

Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto:

- a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua causato da eventi atmosferici diversi da: terremoto, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche, mareggiate e penetrazioni di acqua marina, valanghe e slavine, cedimento o franamento del terreno, crollo e collasso strutturale;
- non dovuta a rottura di impianti idrici, igienici e termici, nonché ad infiltrazioni di acqua dal terreno.

Apparecchiature elettroniche

- Sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati;
- elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine;
- personal computer.

Arredamento - attrezzature - macchinari

- Attrezzi e utensileria in genere;
- serbatoi e sili non in cemento armato o muratura;
- macchine e impianti in genere (compresi, a titolo esemplificativo, quelli di prevenzione e di allarme, di sollevamento, di pesa e di imballaggio, le scale mobili, le apparecchiature di segnalazione e comunicazione, escluse quelle citofoniche) destinati all'espletamento dell'attività assicurata di cui all'ubicazione del rischio, nonché i relativi ricambi e basamenti;
- raccorderie, tubazioni e quant'altro relativo ai beni sopra indicati;
- mezzi di sollevamento, di traino e di trasporto, salvo quanto riportato alla definizione "cose non assicurate";
- arredi dei locali in genere, compresi mobili, scaffalature, macchine per ufficio, impianti portatili di condizionamento e di riscaldamento;
- cancelleria, stampati, indumenti di lavoro, campionari e quant'altro di simile normalmente pertinente all'esercizio dell'attività, fatta eccezione per quanto definito alle voci di apparecchiature elettroniche, arredamento domestico, fabbricato e merci.

Sono altresì comprese le eventuali addizioni e migliorie apportate dall'Assicurato che risulti locatario dei locali ove sono riposti i beni sopra elencati anche se rientranti nella definizione di *fabbricato*.

Arredamento domestico

Quanto costituisce la normale dotazione di una abitazione civile, se adibita a dimora dell'Assicurato e/o del Custode, in locali annessi a quelli dell'azienda assicurata, compresi quadri e dipinti in genere di valore singolo non superiore a Euro 3.000,00.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Beni assicurati

Quelli descritti alle relative Definizioni (Fabbricato, Contenuto, Merci), anche se di proprietà di terzi, per cui è riportata in polizza la relativa somma assicurata e ubicati presso l'indirizzo indicato in polizza.

I beni assicurati possono essere posti in locali anche tra loro non intercomunicanti, ma ubicati comunque nell'ambito dello stesso complesso immobiliare.

Parte dei beni assicurati, costituenti il contenuto e le merci possono trovarsi:

- all'aperto e sui piazzali, purché comunque entro i recinti dell'azienda assicurata;
- temporaneamente presso Terzi, compresa la partecipazione a fiere, mostre, mercati, sfilate, sul territorio della Repubblica Italiana o della Repubblica di San Marino o dello Stato della Città del Vaticano.

Combustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Consumatore

È inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei rispetto all'attività imprenditoriale commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.

Contenuto

Apparecchiature elettroniche, arredamento - attrezzature - macchinari, arredamento domestico, cose assicurabili a condizioni speciali, valori.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose assicurabili a condizioni speciali

- Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
 - schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
 - modelli, stampi, garbi, messe in carta, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
 - tappeti, arazzi, quadri, statue;
- nei limiti previsti.

Cose non assicurate

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) affreschi, mosaici e particolari architettonici aventi valore artistico;
- b) tappeti, arazzi, statue, quadri e dipinti in genere, di valore singolo superiore a Euro 3.000,00;
- c) raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere;
- d) metalli preziosi, perle e pietre preziose;

- e) veicoli iscritti al P.R.A. e ciclomotori salvo quando costituiscono "merci" inerenti l'attività dichiarata;
- f) aeromobili, velivoli spaziali;
- g) macchinari e impianti acquistati in Leasing provvisti di specifica polizza assicurativa.

Dati

Qualsiasi informazione digitale, indipendentemente dalla forma o modo in cui viene utilizzata o visualizzata (ad esempio testo, immagini, video, software), memorizzata all'esterno della memoria ad accesso casuale RAM.

Esplosivi

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dal R.D. n. 635 del 6 maggio 1940, art. 83, allegato A.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato

L'intero complesso edile, costituito anche da più corpi tra loro separati o contigui, comunicanti o non, anche aperti su uno o più lati e/o incompleti nei serramenti, variamente elevati entro e fuori terra, compresi:

- opere di fondazione o interrate,
- decorazioni e abbellimenti non aventi valore artistico,
- fissi ed infissi,
- serbatoi e sili in cemento armato e muratura,
- recinzioni,

nonché i relativi impianti (compresi pannelli solari e/o fotovoltaici), escluso quanto indicato sotto la definizione di *contenuto*.

L'assicurazione è prestata a condizione che il *fabbricato* assicurato, o contenente i *beni assicurati*, sia costruito con strutture portanti verticali, del tetto, solai, pareti esterne, coperture e coibentazioni - ove presenti - in materiali incombustibili.

Non hanno influenza i materiali impiegati per coibentazioni, rivestimenti, impermeabilizzazioni, applicati all'esterno delle pareti perimetrali o della copertura, e le coibentazioni interne combustibili interamente rivestite da materiali incombustibili.

E' tollerata l'armatura del tetto in legno, nonchè la presenza di solai in legno di superficie complessivamente non superiore ad 1/4 della superficie coperta totale dei piani, e non si esclude l'eventuale esistenza di qualche costruzione, o porzione, secondaria costruita e coperta in tutto od in parte in materiali combustibili, la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso.

Fissi

Quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Forma di assicurazione

Quella operante, a scelta dall'Assicurato, tra la forma "CLASSIC" (modulare) e la forma "ELITE" (All Risks), secondo le specifiche norme riportate di seguito.

Franchigia

L'importo contrattualmente pattuito che rimane a carico dell'assicurato per ogni sinistro o per ogni danneggiato

Fulmine

Azione meccanica e diretta del fulmine stesso.

Implosione

Repentino dirompersi o cedere di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A. ed eventuali Coassicuratrici.

Incendio

Combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibili

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non possono dar luogo a manifestazioni di fiamma o a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo

La somma dovuta dall'*Impresa* in caso di sinistro.

Inflammabili

Sostanze e prodotti non classificabili come esplosivi - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono ad una o più delle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali e a contatto con l'aria spontaneamente s'inflammanno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

Infissi

Manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.

Merci

Merci in genere, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti industriali, compresi veicoli scritti al P.R.A. e ciclomotori quando sono oggetto di lavorazioni inerenti l'attività dichiarata, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali, esclusi *esplosivi, infiammabili* e prodotti.

Merci speciali

- Celluloide (grezza e oggetti di);
- espansite;
- schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- materie plastiche espanse o alveolari;
- imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Scoperto

La percentuale di importo del danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato.

Scoppio

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi del fatto che provoca il danno per il quale è prestata l'assicurazione che determina il diritto all'indennizzo.

Solaio

Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del *fabbricato*, escluse pavimentazioni e soffittature.

Supporti dati

Tutti i dispositivi informatici (come ad esempio dischi esterni, CD-ROM, DVD, nastri magnetici o dischi, chiavette USB) che vengono utilizzati per registrare e memorizzare i Dati.

Sistema Informatico

L'insieme dei computer, apparati e sottosistemi elettronici (server, database, mainframe, router, modem, terminali) e relative periferiche, tra loro interconnessi in rete, preposti all'elaborazione dei dati relativi all'attività svolta dall'Assicurato. Si considerano parte del sistema informatico anche i tablet, i phablet, gli smartphone ed il software.

Tetto

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinate a coprire e a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

Valori

Denaro, cartevalori, titoli di credito e valori bollati.

Nel testo i termini definiti sono riportati in corsivo.

2 - Condizioni Sezione Incendio

L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti ai *beni assicurati* secondo la **forma di assicurazione** prescelta.

I premi attribuiti sono calcolati in base all'attività dichiarata dal *Contraente* e indicata in polizza.

I processi di lavorazione, la forza motrice, l'esistenza e/o impiego di *infiammabili* e di *merci speciali*, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari e complementari sono quelli che la tecnica, inerente l'attività svolta, insegna e consiglia di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

Rispetto alla/e attività dichiarata/e, sono comunque:

- comprese tutte le inerenti operazioni preliminari, complementari ed accessorie, con deposito delle *merci* sia sotto *tetto*, che in serbatoi, che all'aperto, e laboratori di analisi e controllo;
- tollerate attività secondarie di maggiore rischio per le quali il valore di esistenza dei *macchinari* e delle *merci* non superi, rispettivamente, il 10% del valore complessivo dei *macchinari* e delle *merci* relativi all'attività principale.

Condizioni e premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulla dichiarazione del *Contraente* che il valore di attrezzatura, *macchinari*, *apparecchiature elettroniche* e *merci*, relativo ad ogni singolo rischio, non è superiore a Euro 2.500.000,00.

Per "singolo rischio" si intende il coacervo di tutti i beni adibiti all'attività dichiarata in polizza, collocati a distanza minore di metri 40 l'uno dall'altro ed appartenenti al medesimo proprietario o inerenti all'attività di un unico imprenditore.

Detto valore è determinato con i criteri di stima di cui al successivo **art. 15 - "Determinazione del danno"**.

Qualora detto valore sia o divenga comunque tale da non corrispondere alla dichiarazione di cui sopra, il *Contraente* o l'*Assicurato* si obbligano a darne avviso immediato all'*Impresa* e le Parti si impegnano a proseguire il rapporto assicurativo, per i beni e gli importi già assicurati, con i premi e alle condizioni previste dalle Tariffe Ufficiali *Incendio* dell'*Impresa* per la nuova situazione di rischio.

Se al momento del *sinistro* la dichiarazione del *Contraente* risulterà inesatta, ove il premio da corrispondere in base alla diversa tariffa applicabile fosse maggiore di quello della polizza, la somma dovuta dall'*Impresa* sarà ridotta tenendo conto del rapporto tra il premio della polizza e quello della tariffa, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per le dichiarazioni rese dal *Contraente* in sede di stipulazione della presente polizza.

Resta inoltre confermato il disposto dell'**art. 11 - "Assicurazione parziale"** della Sezione *Incendio*, nonché dell'**art. 7 - "Buona fede"** delle Condizioni Generali di Assicurazione.

3 - Forma di Garanzia "CLASSIC" (forma modulare)

M1 - Oggetto dell'assicurazione

GARANZIA BASE

L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati*, anche a seguito di colpa grave dell'*Assicurato*, da:

- *incendio*;
- fulmine (intendendosi per tale esclusivamente l'azione meccanica e diretta del fulmine stesso);
- *esplosione* e *scoppio* non causati da ordigni esplosivi;
- *implosione*;
- caduta corpi celesti;
- caduta di aeromobili, satelliti artificiali e cose da essi trasportate o loro parti.

L'*Impresa* indennizza altresì:

- i danni causati ai *beni assicurati*:
 - da sviluppo di fumi, gas, vapori,
 - da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di impianti o *apparecchiature elettroniche*, di impianti di riscaldamento o di condizionamento,
 - da colaggio o fuoriuscita di liquidi,

purché conseguenti agli eventi di cui ai punti precedenti, che abbiano colpito le cose assicurate o altre poste nell'ambito di 20 metri da esse;

- i guasti causati alle cose assicurate verificatisi in conseguenza degli ordini dati dalle Autorità, nonché quelli prodotti dall'*Assicurato* o da terzi, allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio*;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare, smaltire alla più vicina discarica i residui del *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

M2 - Limiti dell'indennizzo

Relativamente agli enti e/o agli eventi di seguito riportati, per ogni singolo *sinistro*, l'assicurazione garantisce l'*indennizzo* con i limiti qui specificati:

- *beni assicurati* temporaneamente presso terzi: si intendono assicurati per un valore non eccedente il 10% delle somme assicurate alle relative partite e con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascuna ubicazione;
- *cose assicurabili a condizioni speciali*: relativamente ai detti enti, e fino a Euro 10.000,00 per *sinistro*, l'*Impresa* indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione o artistico o scientifico. L'*indennizzo* verrà corrisposto dall'*Impresa* soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite entro il termine di 12 mesi dalla data del *sinistro*;

- *valori*: in nessun caso l'*Impresa* sarà tenuta ad indennizzare importo superiore all'1% della somma assicurata alla partita *Contenuto*, con il massimo di Euro 5.000,00;
- spese di demolizione e sgombero, trasporto, smaltimento dei residui del *sinistro*: fino ad un importo pari al 10% del danno liquidabile ai sensi di polizza con il massimo di Euro 15.000,00.

M3 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di *esplosione* o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi, intendendosi per tali anche quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- d) causati con dolo del *Contraente/Assicurato*, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni;
- f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- g) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale, limitatamente alle singole parti della macchina o dell'impianto in cui lo *scoppio* si è verificato e sulle quali si sia accertata usura, corrosione o difetto di materiale;
- h) di fenomeno elettrico a qualunque causa dovuto, anche se conseguente a fulmine;
- i) subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- k) al *contenuto* di forni, muffole, apparecchi di torrefazione o tostatori, nonché quelli a forni o muffole causati dalle fiamme o dal calore del focolare;
- l) indennizzabili in base a garanzie assicurate in altre Sezioni della presente polizza.

4 - Garanzie Supplementari - Forma "CLASSIC"

(valide solo se richiamate in polizza)

M4 - Spese di demolizione e sgombero ad integrazione

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni *sinistro* e in eccedenza a quanto già previsto all'art. M1 e M2 - "Oggetto dell'assicurazione - Garanzia base", "Limiti di indennizzo" l'*Impresa* indennizza:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire, alla più vicina discarica, i residui di *sinistro* indennizzabile ai sensi di polizza;
- le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili - se assicurati -, nel caso in cui il loro spostamento fosse indispensabile per eseguire riparazioni ai locali occupati dall'*Assicurato*, resesi necessarie in seguito ad un *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente polizza.

Per i residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.L. 5 del 5/2/1997, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni, l'importo indennizzabile in base alla presente estensione non potrà essere superiore al 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000,00.

M5 - Fenomeno elettrico

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, l'*Impresa* risponde, fino a tale importo, dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ai *beni assicurati* "fabbricato" e/o "contenuto", comprese le *apparecchiature elettroniche* purché le stesse non siano costruite dall'*Assicurato* o non siano destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'*Assicurato* medesimo, per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

- a) causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- c) dovuti a difetti noti al *Contraente/Assicurato* all'atto della stipulazione della polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- e) causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
- f) a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato detraendo un importo, per ogni *sinistro*, pari al 20% dell'importo del danno liquidabile, con il minimo di Euro 300,00 e il massimo di Euro 2.000,00.

DANNI DA ACQUA (modulo A)

MA1 - Acqua condotta

L'*Impresa* risponde dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati di cui all'ubicazione del rischio indicata in polizza.

L'*Impresa* non risponde di:

- danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di Euro 200,00.

MA2 - Occlusione di condutture - trabocco e/o rigurgito di fogna

L'*Impresa* risponde dei danni prodotti da spargimento d'acqua conseguente ad occlusione degli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento installati nel *fabbricato* o conseguenti a trabocco e/o rigurgito della rete fognaria di pertinenza del *fabbricato* stesso.

L'*Impresa* non indennizza i danni conseguenti:

A) ad occlusione delle grondaie e dei pluviali di pertinenza del *fabbricato*;

B) ad occlusione, rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di un importo pari a Euro 200,00;
- in nessun caso l'*Impresa* pagherà, per uno o più sinistri, somma maggiore di Euro 5.000,00.

Le spese necessariamente sostenute per la ricerca dell'occlusione e le conseguenti operazioni di ripristino si intendono indennizzabili anche a termini della presente estensione, in aumento al suddetto limite di *indennizzo*, a condizione che al momento del *sinistro* sia operante in polizza la garanzia "Spese di ricerca e riparazione guasti da acqua condotta", nei limiti dalla stessa previsti.

MA3 - Colaggio impianti automatici di estinzione

L'*Impresa* risponde dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da fuoriuscita accidentale di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti *fissi* di estinzione automatici a pioggia, incluse relative alimentazioni.

L'*Impresa* non risponde:

- A) dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti;
- B) dei danni causati dal gelo;
- C) delle spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di Euro 200,00.

MA4 - Intasamento grondaie e pluviali

L'*Impresa* indennizza i danni arrecati ai *beni assicurati* da acqua entrata nei fabbricati per intasamento delle gronde e dei pluviali causato esclusivamente da grandine, neve o ghiaccio, oppure da insufficiente capacità di smaltimento in occasione di precipitazioni a carattere eccezionale, a meno che il *sinistro* non derivi da mancata o carente manutenzione.

Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione per singolo *sinistro* di un importo pari al 10% dell'*indennizzo* medesimo con il minimo di Euro 200,00.

In nessun caso l'*Impresa* pagherà, per uno o più sinistri nel corso dell'annualità assicurativa, somma maggiore di Euro 5.000,00.

DANNI DA EVENTI ATMOSFERICI (modulo B)

MB1 - Eventi atmosferici

L'*Impresa* risponde dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da grandine, vento e cose da esso trasportate, quando detti eventi atmosferici siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti su una pluralità di enti, assicurati e non.

L'*Impresa* non risponde dei danni:

a) verificatisi all'interno di fabbricati, nonché alle *merci* o al *contenuto*, a meno che avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al *tetto*, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei citati eventi atmosferici;

b) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata o penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimento o franamento del terreno,

ancorché verificatisi a seguito dei citati eventi atmosferici;

c) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi e degli impianti *fissi* per natura o destinazione;
- fabbricati o *tettoie* aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino, conseguenti o non a *sinistro*), a meno che derivati da grandine;

- serramenti, vetrate, lucernari in genere, insegne, a meno che derivanti da grandine, o da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici, baracche in legno o plastica e quanto in esse si trovi.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 500;
- in nessun caso l'*Impresa* pagherà, per singolo sinistro, somma superiore all'80% della somma assicurata.

Si intendono ricompresi, fino ad un importo massimo di Euro 2.000 per sinistro ed anno assicurativo, fermo quanto previsto per i danni materiali e diretti causati da grandine, i danni materiali e diretti causati alle insegne stabilmente fissate al fabbricato (escluse le insegne a totem e/o a bandiera).

Per i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- serramenti, vetrate, lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica,
- insegne,

facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati, il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato, per ogni *sinistro*, fino ad un importo massimo di Euro 5.000 e previa detrazione di una *franchigia* di Euro 500.

MB2 - Sovraccarico di neve

L'*Impresa* risponde dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti, di fabbricati conformi alle norme vigenti, nazionali e locali.

L'*Impresa* non indennizza i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, anche se conseguente ad evento coperto dalla presente Condizione Particolare;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve, nonché alle *merci* ed al *contenuto* ivi riposti;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia), nonché alle *merci* o al *contenuto* ivi riposti;
- e) a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni presso statici e quanto in essi si trovi;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchè alla impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del *tetto* o delle pareti in seguito a sovraccarico di neve.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 5.000,00 ed un massimo di Euro 50.000,00;

- in nessun caso l'*Impresa* pagherà, per singolo *sinistro*, somma superiore al 60% del valore *assicurato*.

MB3 - Gelo

L'*Impresa* risponde dei danni causati dal gelo che provochi la rottura degli impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza, **purché l'attività stessa non sia stata sospesa per più di 72 ore consecutive antecedentemente al *sinistro*.**

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di un importo pari a Euro 500,00;
- in nessun caso l'*impresa* pagherà, per singolo *sinistro*, somma maggiore di Euro 5.000,00.

DANNI DA EVENTI DOLOSI E ALLE LASTRE (modulo C)

MC1 - Eventi socio - politici

L'*Impresa* risponde:

1. dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da *incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, di loro parti o di cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;*
2. degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o non dell'*Assicurato*) che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio.

L'*Impresa* non risponde dei danni:

- a) di inondazione o frana;
- b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- c) di fenomeno elettrico;
- d) subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero;
- e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione d'energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione di lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

La presente Condizione Particolare, fermo quanto sopra pattuito, è operativa anche per danni avvenuti nel corso di occupazione, non militare, dei locali in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, l'*Impresa* non risponde dei danni di cui al precedente punto

2, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e sgombero dei residuati del *sinistro* sono assicurate nei limiti previsti dalla presente polizza.

Agli effetti della presente Condizione Particolare:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di uno scoperto pari al 10% dell'importo liquidabile ai termini di polizza, con un minimo di Euro 500,00;
- in nessun caso l'*Impresa* pagherà, per singolo *sinistro*, somma superiore al 80% del valore *assicurato*.

L'*Impresa* e il *Contraente* hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente Condizione Particolare, con preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione. In caso di recesso da parte dell'*Impresa*, questa metterà a disposizione del *Contraente* la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto l'imposta ed ogni altro onere tributario.

MC2 - Furto di fissi ed infissi

Qualora sia *assicurato* il *fabbricato* l'*Impresa* indennizza i danni causati da furto di *fissi* ed *infissi*.

MC3 - Lastre

L'*Impresa* indennizza i danni materiali e diretti derivanti ai *beni assicurati* da rottura di:

- lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali similari aventi il medesimo uso compresi materiali plastici, installate in vetrine e porte, oppure trovantisi all'interno o sui muri esterni dei fabbricati;
- iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui fabbricati all'esterno degli stessi, anche se di proprietà di terzi, purchè stabilmente collocate nelle loro installazioni,

che alla data di effetto della presente assicurazione fossero integre ed esenti da incrinature o da altri difetti.

Le rigature o segnature, le screpolature e le scheggiature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di polizza.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) indennizzabili in base ad altre garanzie della presente sezione;
- b) derivanti da crollo, assestamento o distacco di parti del *fabbricato*, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od i relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- c) determinati o agevolati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- d) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni, gelo;
- e) alle lastre aventi speciale valore artistico, alle vetrine e cristallerie portatili, a lampade, lampadari e simili;

- f) a sorgenti luminose e insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito;
- g) a cose che sono state, sono o saranno oggetto di lavorazione o vendita dal parte dell'Assicurato.

L'Impresa indennizza per ciascun periodo di assicurazione fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.1907 del Codice Civile con i seguenti limiti:

- Euro 5.000,00 per ciascuna ubicazione;
- Euro 1.500,00 per singola lastra.

ALTRI DANNI (modulo D)

MD1 - Altri danni

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati a *beni assicurati* da:

- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere che si muovono a velocità supersonica;
- urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;**
- caduta di ascensori e montacarichi.

5 - Garanzie Extra - Forma "CLASSIC"

(valide solo se richiamate in polizza)

ME1 - Spese per la ricerca e riparazione dei guasti da acqua condotta

Qualora sia assicurato il *fabbricato*, in caso di *sinistro* verificatosi con le modalità di cui alla precedente Garanzia Supplementare MA1 "Acqua condotta", anche se di importo inferiore alla *franchigia* prevista dalla stessa, l'*Impresa* risponde delle spese sostenute per la rottura e per il ripristino delle parti in muratura del *fabbricato*, nonché per la riparazione dell'impianto.

Il pagamento dell'*indennizzo* viene effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di una *franchigia* di Euro 200,00 e fino ad un importo di Euro 2.500,00 per singolo *sinistro*.

ME2 - Dispersione di liquidi

L'*Impresa* risponde dei danni di dispersione dei liquidi - assicurati in quanto *merci* -, utilizzati per lo svolgimento dell'attività dichiarata in polizza, contenuti in serbatoi e contenitori di capacità non inferiore a 300 litri, causata unicamente da rottura accidentale dei predetti contenitori.

L'*Impresa* non risponde:

- a. dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b. dei danni causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
- c. delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Agli effetti della presente estensione di garanzia, resta convenuto che:

- l'*Impresa* pagherà il 90% dell'*indennizzo*, restando il rimanente 10% con il minimo di Euro 500,00 a carico dell'*Assicurato*;
- in nessun caso la società pagherà, per singolo *sinistro* che avvenga nel periodo di assicurazione pattuito somma maggiore di Euro 5.000,00.

ME3 - Fuoriuscita materiali fusi

L'*Impresa* risponde dei danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati* da materiale fuso e/o dal calore da esso emanato, accidentalmente fuoriuscito da impianti, forni ed altre *attrezzature* ad essi connesse.

L'*Impresa* non risponde:

- A) dei danni derivanti dalla perdita del materiale fuoriuscito nonché dei danni al materiale stesso;
- B) delle spese occorrenti per la riparazione dei guasti che hanno provocato la fuoriuscita.

Agli effetti della presente garanzia resta convenuto che:

- il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, dell'importo di Euro 500,00;
- in nessun caso l'*Impresa* pagherà, per singolo *sinistro* che avvenga nel periodo di assicurazione pattuito somma maggiore di Euro 5.000,00.

6 - Forma di Garanzia “ELITE” (forma All-Risks)

E
L
I
T
E

6

AR1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni assicurati*, da un evento accidentale, da qualunque causa occasionato, non espressamente escluso.

1. Sono esclusi i danni cagionati ai seguenti beni:
 - 1.01 strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, bacini artificiali, riserve d'acqua, dighe, condotte, pozzi, pontili, moli e piattaforme in genere;
 - 1.02 linee di distribuzione o trasmissione di qualsiasi tipo di energia, al di fuori dell'area degli stabilimenti;
 - 1.03 tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti;
 - 1.04 natanti, mezzi di trasporto a fune o su rotaie, salvo quando costituiscono *merci* inerenti l'attività dichiarata;
 - 1.05 sostanze esplosive in genere;
 - 1.06 software di *apparecchiature elettroniche* personalizzati specificatamente per l'Assicurato o realizzati dallo stesso.
2. Sono esclusi i danni dovuti all'esecuzione delle seguenti operazioni:
 - 2.01 costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio nonché collaudo;
 - 2.02 trasporto e/o trasferimento al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza, e relative operazioni di carico e scarico, nonché quelli relativi a movimentazioni interne;
 - 2.03 lavori di scavo, sminamento, bonifica, sterramento, livellamento;
 - 2.04 impiego di sostanze esplosive in genere.
3. Sono esclusi i seguenti danni causati dall'uomo o dalle macchine:
 - 3.01 atti di guerra in genere, insurrezione, ammutinamento, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, sequestro, confisca, occupazione militare, invasione; salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
 - 3.02 dolo del *Contraente* o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - 3.03 conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
 - 3.04 furto - ad eccezione di quello di *fissi* ed *infissi* - , rapina, frode, malversazione, scippo e loro tentativi, infedeltà dei dipendenti, estorsione, appropriazione indebita, saccheggio, smarrimento, ammanchi di *merci* e/o materiali non giustificati riscontrati nel corso di inventari o di verifiche periodiche;

- 3.05 errori di progettazione;
- 3.06 errori di collaudo, costruzione, demolizione, montaggio, smontaggio;
- 3.07 difetto meccanico, costruzione difettosa, vizi e difetti di materiale;
- 3.08 mancata e/o impropria manutenzione;
- 3.09 errori od omissioni di manovra o controllo, sospensione volontaria del lavoro;
- 3.10 errori di lavorazione;
- 3.11 eliminazione per errore, svista, imperizia, negligenza.

4. Sono esclusi i seguenti fenomeni naturali o artificiali:

- 4.01 terremoto, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, eruzioni vulcaniche;
- 4.02 alluvione, inondazione, maremoto, mareggiate e penetrazione di acqua marina; salvo che l'Assicurato provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 4.03 mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica;
- 4.04 guasti meccanici, smagnetizzazione di schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici, scondizionamento, anormale funzionamento;
- 4.05 mancato o anormale funzionamento di *apparecchiature elettroniche*;
- 4.06 mancato o anormale funzionamento di impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento;
- 4.07 mutamento di temperatura atmosferica o ambientale;
- 4.08 umidità, stitilicidio, trasudamento, infiltrazione dal terreno, siccità, evaporazione;
- 4.09 usura, corrosione, incrostazione, ossidazione, ruggine, o deterioramento;
- 4.10 rotture in genere, salvo quando si tratta di quelle accidentali di:
 - impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati, che provocano fuoriuscita di acqua condotta;
 - lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali simili aventi il medesimo uso, compreso materiali plastici, installati in vetrine e porte, oppure trovantisi all'interno o sui muri esterni dei fabbricati;
 - iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne installate sui fabbricati all'esterno degli stessi;
- 4.11 sviluppo di fumo, gas, vapori;
- 4.12 infestazioni e attacchi in genere di animali, vegetali, microrganismi, muffe;
- 4.13 marcescenza in genere, fermentazione;
- 4.14 contaminazioni ed inquinamento in genere;

salvo quando tali fenomeni sono conseguenza di altri eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito i *beni assicurati* e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza.

5. Sono sempre comunque esclusi i danni:

- 5.01 causati da difetti noti all'*Assicurato* suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
- 5.02 per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- 5.03 di o da vizio intrinseco;
- 5.04 a *merci* per mancato o anormale funzionamento di impianti di refrigerazione, climatizzazione, nonchè per fuoriuscita di fluido frigorigeno;
- 5.05 di o da smog;
- 5.06 di o da perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, quantità, titolo;
- 5.07 verificatisi in occasione di *esplosione* o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 5.08 quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;

nonchè:

- 5.09 da tubazioni e cavi interrati non protetti da appositi ed adeguati manufatti, salvo che detti enti siano causa di un evento *d'incendio*: in questo caso l'*Impresa* sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;
- 5.10 di o da assestamento, restringimento, espansione, crollo, collasso strutturale di impianti e strutture del *fabbricato*, salvo quando tali danni sono:
 - conseguenza diretta di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza;
 - causa di eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito gli enti assicurati e che siano indennizzabili ai termini della presente polizza: in questi casi l'*Impresa* sarà obbligata solo per la parte di danno non esplicitamente esclusa;

semprechè tali danni non siano diretta conseguenza di un danno materiale e diretto altrimenti coperto dalla presente polizza.

- 5.11 sono esclusi i danni da alterazione, cancellazione o danneggiamento, di dati presenti nel sistema informatico dell'*Assicurato* compresi i supporti dati, causati da qualsiasi attacco contro il sistema informatico dell'*Assicurato*.

AR2 - Delimitazioni di garanzia

a) I danni causati ai *fabbricati* e al loro *contenuto* da sovraccarico di neve sono risarcibili solamente se le caratteristiche costruttive dei *fabbricati* sono conformi alle norme vigenti, nazionali e locali.

Per le cose contenute la garanzia è operante purchè i danni si siano verificati a seguito di crollo totale o parziale del *tetto*, pareti, lucernari e serramenti dovuto alla pressione del carico di neve.

Sono comunque esclusi:

1. i danni a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici, e quanto in essi si trovi;
2. i danni a *fabbricati* in costruzione o in rifacimento (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*) e al loro *contenuto e merci*;
3. gli enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

b) Relativamente ai danni causati da eventi atmosferici sono esclusi:

- gli enti all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- i danni a *fabbricati* e tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*) a meno che derivati da grandine;
- i danni a tende, tendo-strutture, tenso-strutture e simili, capannoni pressostatici, baracche di legno o plastica e quanto in esse si trovi.

Sono altresì esclusi i danni causati da eventi atmosferici, qualora la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici non sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

c) Relativamente ai danni causati da allagamenti sono esclusi i danni agli enti mobili all'aperto ed alle *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento.

d) Relativamente ai danni da fenomeno elettrico, l'*Impresa* risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico ai *beni assicurati "fabbricato"* e/o "*contenuto*", comprese le *apparecchiature elettroniche* purché le stesse non siano costruite dall'*Assicurato* o non siano destinate a vendita, riparazione, installazione o modifica da parte dell'*Assicurato* medesimo, per effetto di correnti, scariche o di altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi i danni:

1. causati da usura o da carenza di manutenzione;
2. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
3. dovuti a difetti noti al *Contraente/Assicurato* all'atto della stipulazione della *polizza*, nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
4. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'uso indicati dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
5. causati da guasti verificatisi senza concorso di cause esterne;
6. a tubi e valvole elettronici, nonché a lampade e ad altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche in altre parti delle cose assicurate.

- e) Sono indennizzabili le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire i residui di *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione, fino alla più vicina discarica.
- f) Le spese di rimozione e ricollocamento degli oggetti mobili compresi tra i *beni assicurati*, sono indennizzabili, nel caso in cui il loro spostamento fosse indispensabile per eseguire riparazioni ai locali occupati dall'*assicurato*, resesi necessarie in seguito ad un *sinistro* indennizzabile ai sensi della presente Sezione di polizza.
- g) Cose assicurabili a condizioni speciali l'assicurazione è operante, per il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato d'uso ed utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento affettivo, scientifico e/o artistico; l'*indennizzo* verrà corrisposto dall'*Impresa* soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite entro il termine di 12 mesi dalla data del *sinistro*.

AR3 - Limite di indennizzo

Relativamente agli enti e/o agli eventi di seguito riportati, per ogni singolo *sinistro*, l'assicurazione garantisce l'*indennizzo* con i limiti qui specificati:

<i>beni assicurati</i> temporaneamente presso terzi	10% delle somme assicurate alle relative partite e con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascuna ubicazione
<i>cose assicurabili a condizioni speciali</i>	Euro 10.000,00 per sinistro
<i>valori</i>	1% della somma assicurata alla partita <i>Contenuto</i> , con il massimo di Euro 5.000,00
fenomeno elettrico	la somma assicurata
spese necessarie per demolire, smaltire e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro con il sottolimito per i residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.L. 5 del 5/2/1997, e successive integrazioni e modificazioni, nonché per quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n° 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni,	fino alla concorrenza della relativa somma assicurata 50% della somma assicurata con il massimo di Euro 15.000,00
spese di rimozione e ricollocamento	comprese nell'ambito della stessa somma assicurata per le spese per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire
sovraccarico di neve	60% della somma assicurata
eventi atmosferici con il sottolimito per danni da grandine a: - serramenti, vetrate, lucernari in genere ed insegne,; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica, facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	80% della somma assicurata Euro 5.000,00
gelo	Euro 5.000,00
<i>allagamenti</i>	50% della somma assicurata
guasti al <i>fabbricato</i> per ricerca e ripristino delle rotture a seguito di danni da acqua condotta	Euro 2.500,00, se assicurato il <i>fabbricato</i> , o operante l'art. 2-2 rischio locativo esteso
eventi sociopolitici, intendendo per tali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici dolosi, terrorismo e sabotaggio	80% della somma assicurata
rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali similari, iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne	Euro 5.000,00 per ubicazione e Euro 1.500,00 per singola lastra, iscrizione, decorazione, insegna
dispersione liquidi	Euro 5.000,00
fuoriuscita materiali fusi	Euro 5.000,00

AR4 - Scoperti e franchigie

Resta convenuto che, per ogni singolo *sinistro*, l'*indennizzo* verrà corrisposto previa detrazione delle seguenti *franchigie e/o scoperti*:

fenomeno elettrico	scoperto 20% con il minimo di Euro 300,00 e il massimo di Euro 2.000,00
sovraccarico di neve	scoperto 10% con il minimo di Euro 5.000,00 e il massimo di Euro 50.000,00
eventi atmosferici	franchigia Euro 500,00
grandine su: - serramenti, vetrate, lucernari in genere; - lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; - insegne; facenti parte di fabbricati o tettoie, anche se aperti da uno o più lati	franchigia Euro 500,00
<i>allagamenti</i>	scoperto 10% con il minimo di Euro 500,00
acqua condotta	franchigia Euro 200,00
guasti al <i>fabbricato</i> per ricerca e ripristino delle rotture a seguito di danni da acqua condotta	franchigia Euro 200,00
occlusione di condutture - trabocco o rigurgito di fogna	franchigia Euro 200,00
colaggio impianti automatici di estinzione	franchigia Euro 200,00
intasamento gronde e pluviali da grandine o neve	franchigia Euro 200,00
eventi sociopolitici, intendendo per tali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici dolosi, terrorismo e sabotaggio	scoperto 10% con il minimo di Euro 500,00
ogni altra causa	franchigia Euro 500,00

La *franchigia* non si applica per i sinistri causati da:

- *incendio*, azione meccanica e diretta del fulmine, *scoppio*, *esplosione*, fumo, gas, vapori,
- rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro e materiali simili, iscrizioni, decorazioni, vetrinette e insegne.

7 - Condizioni Particolari - valide per entrambe le Forme (sempre operanti)

A - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza, l'esistenza di:

- 1 kg di *esplosivi*;
- 400 kg di *infiammabili*;
- *infiammabili* in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del *fabbricato*;
- 250 kg di *merci speciali*.

Sono altresì considerati ininfluenti e non devono essere dichiarati, gli *infiammabili* e le *merci speciali* relativi alle attività che ne prevedono esplicitamente l'impiego o la cui presenza è già resa esplicita dalla natura del rischio, così come risulta dall'attività indicata in polizza.

Non si tiene conto di *esplosivi*, *infiammabili* e *merci speciali* esistenti nei locali non occupati dall'*Assicurato*.

B - Oneri di urbanizzazione

Si prende atto che nella somma assicurata alla voce *fabbricato* sono compresi anche i costi o oneri che dovessero comunque gravare sull'*Assicurato* e che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione dei **fabbricati** assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento del *sinistro*.

C - Universalità

Qualora con la presente polizza venga *assicurato* tutto quanto nel suo complesso costituisce bene dell'azienda, **fatta eccezione per le aree nude, e quanto espressamente escluso**, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle partite della presente polizza, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla voce **contenuto**, fermo restando quanto indicato come **"cose non assicurate"** e quanto previsto dalle esclusioni delle rispettive sezioni.

D - Compensazione di somme assicurate tra partite contenuto e merci

Se la somma assicurata con la partita *contenuto* risulta eccedente, al momento del *sinistro*, al valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene attribuita alla partita *merci*, se tale partita risulta assicurata, ma per somma insufficiente.

Identica compensazione si effettua nel caso in cui, al contrario, risulti eccedente la somma assicurata alla partita *merci* ed in difetto quella della partita *contenuto*.

E - Rinuncia alla rivalsa

Eccettuato il caso di dolo, l'*Impresa* rinuncia al diritto di rivalsa derivante dall'art. 1916 del Codice Civile, verso i dipendenti e i famigliari dell'*Assicurato*, nonché verso le Società che

rispetto all'*Assicurato* medesimo risultino controllate, consociate o collegate.

L'*Impresa* rinuncia altresì al predetto diritto di surroga verso i clienti dell'*Assicurato*, a patto che contemporaneamente anche l'*Assicurato* rinunci a qualsiasi pretesa nei loro confronti.

F - Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di *sinistro* che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal *sinistro* e nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

G - Onorari periti

L'*Impresa* rimborserà, in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il *Contraente* avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese e onorari a carico del *Contraente* a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 2% dell'indennizzo e con il massimo di Euro 5.000,00.

H - Mancato rispetto normativa vigente

Nel caso in cui l'attività assicurata non sia in regola con le vigenti norme inerenti la sicurezza e la prevenzione incendi il *sinistro* sarà ugualmente tenuto in garanzia previa detrazione di uno *scoperto* pari al 10% del danno indennizzabile con minimo di Euro 2.500,00 ed il massimo di Euro 25.000,00.

8 - Estensioni di Garanzia - valide per entrambe le Forme

(valide solo se richiamate in polizza)

1 - Presenza di infiammabili e merci speciali in eccesso alle relative tolleranze

Il premio della presente assicurazione è stato convenuto in base ad una o più delle seguenti specifiche dichiarazioni del *Contraente* richiamate in polizza:

- a. oltre al quantitativo tollerato (400 chilogrammi), esistono *infiammabili* comunque riposti per un quantitativo in chilogrammi non superiore a quello indicato in polizza;
- b. oltre al quantitativo tollerato (250 chilogrammi) esistono *merci speciali* per un quantitativo in chilogrammi non superiore a quello indicato in polizza.

Le *merci speciali* e/o gli *infiammabili* di cui sopra si intendono compresi nella partita *merci*, se assicurata.

Qualora intervenga un mutamento nel rischio che comporti una variazione di queste dichiarazioni, il *Contraente/Assicurato* si obbliga a darne avviso all'*Impresa* e a pagare l'aumento di premio in conformità a quanto stabilito dalla vigente tariffa per le variate caratteristiche del rischio.

Fermo quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile per quanto concerne le dichiarazioni rese dal *Contraente* con colpa o dolo al momento della stipulazione della polizza, se il *sinistro* si verifica prima che il *Contraente/Assicurato* stesso abbia adempiuto ad entrambi i detti obblighi si applica quanto previsto dall'art. 7 "Buona fede" delle Condizioni Generali di Assicurazione.

2 - Rischio locativo

- .1 Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata per il Rischio Locativo, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, l'*Impresa* risponde dei danni diretti e materiali cagionati al *fabbricato*, tenuto in locazione dall'*Assicurato* stesso, dagli eventi previsti dall'articolo "Oggetto dell'assicurazione" della *Forma* prescelta. Resta confermata l'applicazione di quanto previsto all'art. 11 - "Assicurazione parziale" qualora detta somma assicurata per il *fabbricato* risultasse inferiore al valore calcolato con i criteri di cui all'art. 15 - "Determinazione del danno".
- .2 La Condizione Particolare opera, nei termini di cui al precedente punto 1, anche per altro evento garantito dalla Sezione.

3 - Ricorso terzi

Se in polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, fino a tale importo per ogni *sinistro* l'*Impresa* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* di quanto egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile per garanzie previste dalla presente Sezione.

L'assicurazione comprende altresì, sino alla concorrenza del 10% della predetta somma assicurata, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* e i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta, nell'ambito aziendale, in occasione delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'*Assicurato* non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974, n° 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'*Assicurato* deve immediatamente informare l'*Impresa* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'*Impresa* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso dell'*Impresa*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

4 - Selling price

In deroga all'art. 15 - "Determinazione del danno" della presente Sezione, l'*Impresa* in caso di *sinistro* che abbia danneggiato *merci* vendute in attesa di consegna, indennizzerà le *merci* in base al prezzo di vendita convenuto, dedotti costi, commissioni o spese non sostenuti con la mancata consegna, nel rispetto dell'art. 16 - "Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza".

Ove il prezzo di vendita convenuto superasse il corrispondente valore di mercato, si applicherà quest'ultimo.

La presente pattuizione è operante a condizione che:

- le *merci* danneggiate non possano essere sostituite con equivalenti *merci* illese;
- l'avvenuta vendita risulti comprovata per iscritto tramite atti o documenti di data certa.

La presente pattuizione non è operante in caso di esistenza di copertura danni indiretti.

5 - Supporto di dati

Premesso che:

- per "Supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'*Assicurato*, od anche il materiale fisso ad uso memoria di massa, in entrambi i casi per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina;
- per *dati* si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'*Assicurato* a mezzo di programmi:

se prevista la relativa somma assicurata, l'*Impresa* **indennizza** i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei *dati* negli stessi contenuti e per quelli elaborati e memorizzati su materiale fisso ad uso memoria di massa. **Sono esclusi i costi**

derivanti da perdita o alterazione di *dati* senza danni materiali e diretti a supporti, nonché quelli causati da cestinatura. L'*indennizzo* non viene corrisposto se la ricostituzione non è necessaria o non avviene entro 1 anno dal *sinistro*

Per ogni *sinistro* resta a carico dell'*Assicurato* uno scoperto pari al 5% dell'importo liquidabile, con un minimo di Euro 200,00. In nessun caso l'*Impresa* indennizza somma superiore a quella indicata in polizza.

6 - Macchinari in leasing

Si intendono assicurati anche *arredamento, attrezzature, macchinari e apparecchiature elettroniche* acquistati in Leasing.

Se *arredamento, attrezzature, macchinari e apparecchiature elettroniche* sono parzialmente assicurati con polizza propria, la presente assicurazione opera ad integrazione. Tale condizione è operativa solo se i relativi contratti prevedono la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'*Assicurato* della presente polizza.

7 - Merci trasportate

L'*Impresa*, fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 5.000,00, indennizza i danni materiali e diretti cagionati da:

- *incendio*,
- *fulmine*,
- *scoppio* non causato da ordigni esplosivi,
- collisione con altri veicoli e/o urto contro corpi *fissi* (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e simili) purché tale evento lasci tracce constatabili sul mezzo,
- ribaltamento,
- uscita di strada,

subiti dalle *merci* di proprietà dell'*Assicurato*, di clienti o di fornitori durante il trasporto effettuato con veicoli di proprietà o in uso all'*Assicurato* all'esterno delle aree di pertinenza dell'ubicazione assicurata in polizza.

L'*Impresa* non risponde dei danni:

- a) indennizzabili in base ad altre garanzie della presente Sezione;
- b) determinati o agevolati da dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato*, o di loro rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti;
- c) dipendenti totalmente o parzialmente da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle *merci* al trasporto, o da cattivo stivaggio;
- d) verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

La copertura ha inizio dal momento in cui le *merci* sono caricate sul veicolo incaricato del trasporto, continua durante l'ordinario corso del viaggio e cessa con l'inizio delle operazioni di scarico.

La presente copertura si intende prestata esclusivamente su tratte terrestri comprese nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di S. Marino e della Città del Vaticano. Il pagamento dell'*indennizzo* sarà effettuato previa detrazione, per singolo *sinistro*, di un importo pari al 10% dell'*indennizzo* medesimo, con il minimo di Euro 250,00.

9 - Condizioni che regolano il Caso di Sinistro

8 - Pronto intervento in caso di emergenza

In caso di *sinistro*, a seguito dell'accordo intercorso tra l'*Impresa* e Belfor Italia S.r.l, società specializzata nella gestione di servizi di emergenza, l'*Impresa* offre al *Contraente/Assicurato* l'opportunità di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di assistenza post-*sinistro*.

I contenuti del servizio di pronto intervento e i dettagli sulle sue modalità di attuazione, sono quelli riportati nell'allegato: "P.I.A. - Servizi di Pronto Intervento Azienda".

L'intervento di Belfor Italia srl è attivabile attraverso una chiamata al Numero Verde **800 820 189** attivo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.

Il costo dell'intervento è a carico dell'*Impresa* secondo quanto previsto dall'art. 1914 del codice civile (obbligo di salvataggio) in caso di *sinistro* indennizzabile a termini di polizza. E' in ogni caso facoltà del *Contraente/Assicurato* concordare direttamente con Belfor Italia S.r.l. eventuali interventi.

La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da Belfor Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa.

La presente condizione particolare non opera se il *Contraente/Assicurato* è sottoposto a procedura concorsuale o fallimentare e, in ogni caso, può essere oggetto di recesso da parte dell'*Impresa* in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni.

Resta in ogni caso fermo quanto disposto dal successivo art. 14 - "Obblighi in caso di *sinistro*".

9 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'*Impresa* ed uno dal *Contraente*, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

10 - Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del *sinistro*;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

c) verificare se l'*Assicurato/Contraente* ha adempiuto agli obblighi previsti in caso di *sinistro* alle singole Sezioni della presente polizza;

d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate parzialmente o totalmente, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del *sinistro*;

e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono comunque validi per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente al diritto contrattuale circa l'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

11 - Assicurazione parziale

Se dalle stime effettuate secondo i criteri previsti dalla Sezione, risulta che l'assicurazione copre solo una parte del valore che i *beni assicurati* avevano al momento del *sinistro*, e la somma assicurata risultasse insufficiente in misura superiore del 15%, l'*Assicurato* sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna somma assicurata risultata insufficiente, e la regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile, verrà applicata solo per l'eccedenza rispetto a detto 15%.

Fanno comunque eccezione, se ed in quanto operanti, le garanzie:

- Ricorso Terzi
- Spese di Demolizione e Sgombero
- Fenomeno Elettrico
- Lastre
- *Supporti di dati*
- Cose assicurabili a condizioni speciali
- Onorari periti
- *Merci trasportate*

per le quali l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Si conviene inoltre che per qualsiasi *sinistro*, non verrà applicato il disposto dell'art. 1907 del codice civile, quando il danno indennizzabile risulti non superiore a Euro 2.500,00.

12 - Coesistenza di scoperti, franchigie

Qualora, per lo stesso *sinistro* e per la stessa cosa danneggiata, risultino operanti più *scoperti e/o franchigie* in base alla presente polizza:

- per gli *scoperti* verrà considerato quello di percentuale più elevata;

- la *franchigia* verrà considerata un importo minimo che resta comunque a carico dell'Assicurato.

13 - Limite massimo dell'*indennizzo*

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'*Impresa* potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella che risulta assicurata in polizza.

14 - Obblighi in caso di *sinistro*

In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve, oltre a quanto previsto all'art. 2 - "Assicurazioni presso diversi assicuratori" della Sezione Condizioni Generali di Assicurazione:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno. Le relative spese comprese quelle per i guasti alle cose assicurate prodotte dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio*, sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, oppure all'Impresa, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di evento di sospetta origine dolosa fare, nei 5 giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del *sinistro*, la causa presunta del *sinistro* e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa all'Impresa;
- d) conservare le tracce e i residui del *sinistro* fino a liquidazione del danno (senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna), oppure fino alle rilevazioni dei danni se il benessere è comunicato dall'Impresa;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del *sinistro*, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall'Impresa o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno subito dalle *merci* deve mettere altresì a disposizione dell'Impresa la documentazione contabile di magazzino ed ogni altra documentazione in suo possesso del costo relativo alle *merci* danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

15 - Determinazione del danno

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i *fabbricati*, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il *contenuto*, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali,

per i predetti beni le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo", alle condizioni che seguono.

Per ogni partita, separatamente, in caso di *sinistro* si determina per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che i *beni assicurati* - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del *sinistro* ottenuta secondo i criteri che seguono.

- a. Per i **Fabbricati** si stima il "valore a nuovo" di tutto il *fabbricato assicurato*, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
- b. Per il **Contenuto** si stima il "valore a nuovo" al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione e ad ogni altra circostanza concomitante.

Per determinare l'ammontare del danno si procede:

1. per i *fabbricati* applicando il deprezzamento di cui al **punto a.** alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; **nel caso in cui il *fabbricato* sia realizzato su area di altrui proprietà e il danno risulti superiore al 30% del valore del *fabbricato*, l'Impresa pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il *fabbricato* come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il *Contraente* o l'*Assicurato* abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro i termini di tempo di seguito indicati;**
2. per il *contenuto* deducendo dal valore delle cose assicurate, calcolato come sopra indicato, il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
3. calcolando il supplemento che, aggiunto all'*indennizzo* di cui sopra, determina l'*indennizzo* complessivo calcolato in base al "valore a nuovo".

Il pagamento del supplemento di *indennizzo* è effettuato esclusivamente:

- quando è *terminata* la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite (o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'*Impresa*);
- se la ricostruzione o il rimpiazzo avvengono, salvo comprovata forza maggiore:
 - entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione o del verbale definitivo di perizia;
 - entro diciotto mesi quando l'*indennizzo* è superiore al 50% della somma complessivamente assicurata;
- per *fabbricati* e *contenuto* di reparti in normale stato di attività.

Il disposto di cui all'art. 11 - "Assicurazione Parziale", si applica, per ogni bene *assicurato*, come di seguito riportato.

Qualora la somma assicurata risulti:

- superiore o eguale al rispettivo "valore a nuovo", il supplemento di *indennizzo* è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
- inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma eccedente al momento del *sinistro* al valore della partita danneggiata, il supplemento di *indennizzo* viene riconosciuto

solo in parte e in proporzione a tale eccedenza rispetto all'eccedenza necessaria per ottenere il "valore a nuovo";

- uguale o inferiore al valore al momento del *sinistro*, si applica integralmente il disposto dell'art. 11 - "Assicurazione Parziale" e il supplemento di *indennizzo* diventa nullo.

Resta inteso che in nessun caso verrà corrisposto, per il *contenuto*, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui al punto b. L'assicurazione del "Rischio Locativo" non prevede l'*indennizzo* in base al "valore a nuovo".

Ad integrazione di quanto sopra, per le *apparecchiature elettroniche* danneggiate da fenomeno elettrico, il pagamento del supplemento di *indennizzo* sarà effettuato a condizione che il *sinistro* si sia verificato entro i quattro anni successivi a quello di costruzione e il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'impianto o dell'apparecchiatura danneggiati o distrutti, e comunque che questi, o i relativi pezzi di ricambio, siano ancora disponibili.

- c. Per le *Merci* si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le *merci*, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del *sinistro* e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

16 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dall'*Impresa*.

Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, se diverso dal *Contraente*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. Il pagamento di quanto liquidabile a termini di polizza non può tuttavia essere effettuato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

17 - Esagerazione dolosa del danno

Il *Contraente/Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del *sinistro*, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto al pagamento di quanto dovuto ai sensi di polizza.

18 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, l'*Impresa* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Su richiesta dell'Assicurato, quanto sopra indicato si applicherà a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, esclusivamente ai fini dell'*indennizzo*, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della valutazione del danno provvederanno a redigere, per ciascuna partita danneggiata, un atto di liquidazione amichevole o un verbale di perizia. I pagamenti così effettuati saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, su quanto eventualmente risultasse complessivamente dovuto dall'*Impresa* a titolo di *indennizzo*.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. M-3 - "Esclusioni", lett. d) per la forma "CLASSIC" e dell'art. AR-1 - "Oggetto dell'assicurazione", punto 3.02 della forma "ELITE".

19 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro*, anche il pagamento dell'anticipo sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorrono i casi previsti dall'art. M-3 - "Esclusioni", lett. d) per la forma "CLASSIC" e dell'art. AR-1 - "Oggetto dell'assicurazione", punto 3.02 della forma "ELITE".

L'obbligazione dell'*Impresa* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di pagamento dell'anticipo.

Quando sussistono le condizioni per l'assicurazione in base al "valore a nuovo" la determinazione dell'acconto verrà effettuata come se tale condizione non esistesse. Tuttavia, trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'*indennizzo* relativo al valore che le cose avevano al momento del *sinistro*, l'Assicurato potrà ottenere un anticipo sul supplemento a lui spettante che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO AZIENDA (P.I.A.)

BELFOR (●)

1. Programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR

In caso di sinistro inerente le garanzie della Sezione Incendio della polizza "Multirischi Aziende e Artigiani", il Contraente/Assicurato ha diritto al servizio di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR, ovvero all'assistenza tecnica da parte BELFOR Italia S.r.l., società specializzata in interventi di salvataggio e risanamento a seguito di danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali.

2. Prestazioni gratuite previste dal programma P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR

Con la stipula della polizza "Multirischi Aziende e Artigiani", il Contraente/Assicurato diventa membro del programma di Pronto Intervento Azienda P.I.A. LIVELLO BASE BELFOR garantendosi i seguenti vantaggi:

- Disponibilità di un Numero Verde **800 820 189** attivo 24 ore su 24 per le richieste di pronto intervento ed assistenza tecnica in caso di sinistro;
 - Priorità di assistenza tecnica telefonica rispetto ai clienti non convenzionati;
 - Sopralluogo gratuito sul luogo del sinistro in tempi prestabiliti;
 - Emissione di proposta tecnico economica relativa alle operazioni di salvataggio e bonifica;
 - Gestione del flusso di informazioni con le funzioni di riferimento dell'organizzazione aziendale;
 - Partecipazione gratuita ai seminari tecnici BELFOR presso sedi BELFOR, escluse le spese di viaggio, vitto e alloggio.
- Successivamente alla stipula della polizza, VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. comunicherà a BELFOR Italia S.r.l. le generalità del Contraente/Assicurato ed il numero di polizza sottoscritto; BELFOR Italia S.r.l. provvederà alla registrazione ed all'attribuzione del **Codice Identificativo P.I.A. BELFOR**.

3. Come attivare il servizio in caso di emergenza sinistro

- Contattare tempestivamente il Numero Verde **800 820 189**;
- Fornire all'operatore telefonico il proprio nominativo e numero di polizza assicurativa ed un recapito telefonico;
- Un Responsabile Tecnico BELFOR fornirà immediato supporto tecnico telefonico all'Assicurato, concordando tempi e modalità del sopralluogo operativo (tempo medio di sopralluogo 24 ore);
- Durante il sopralluogo il Responsabile Tecnico BELFOR identificherà le operazioni di salvataggio, decontaminazione e ripristino necessarie per consentire il recupero dei beni danneggiati ed il rapido riavviamento dell'attività ed emetterà gratuitamente la relativa proposta tecnico economica;
- Durante la valutazione del piano di intervento potranno essere concordati tempi e modalità operative in base alle esigenze dell'Assicurato.

4. Servizio Trasparenza - Informazioni sul servizio

- Ogni prestazione d'opera BELFOR Italia S.r.l. sarà oggetto di proposta tecnico economica e stipulazione di apposito contratto;
- I costi per interventi relativi alle suddette prestazioni d'opera (a titolo esemplificativo: Opere di salvataggio mediante deumidificazione e/o applicazione oli protettivi - Ripristino funzionale con garanzia di macchinari e impianti produttivi - Ripristino di sistemi elettrici ed elettronici - Risanamento di fabbricati civili ed industriali - Decontaminazione di merci, attrezzature ed arredi - Interventi di deumidificazione e deodorizzazione), saranno a carico del Contraente/Assicurato e, previa conferma dell'operatività di polizza, potranno essere rimborsati da VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. secondo quanto previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio) e successivi;
- I tempi intercorrenti tra la chiamata ed il sopralluogo indicati in 24 ore, sono indicativi e non vincolanti;
- BELFOR Italia S.r.l. opera con cura e diligenza nel rispetto degli standard professionali delle tecniche di salvataggio e risanamento post-sinistro nazionali ed internazionali. Le procedure di intervento BELFOR Italia sono certificate ISO 9001;
- Le proposte tecniche economiche vengono scrupolosamente redatte con la massima trasparenza;
- La responsabilità per gli interventi effettuati e/o consigliati da BELFOR Italia S.r.l. resta ad esclusivo carico della stessa;
- BELFOR Italia S.r.l. opererà nel pieno rispetto dei tempi e modi operativi previsti dal piano tecnico economico di intervento. BELFOR Italia S.r.l. non sarà responsabile per modifiche delle condizioni operative dovute a cause di forza maggiore o per motivi non dipendenti dal proprio controllo o volontà.

5. Chi è BELFOR Italia

Filiale italiana del gruppo multinazionale BELFOR, BELFOR Italia vanta un'esperienza trentennale nel settore del risanamento post-sinistro e nell'assistenza operativa alle Aziende che hanno subito danni da sinistri incendio, allagamento, inquinamento e calamità naturali. Tecnologie all'avanguardia, metodi e prodotti brevettati permettono a BELFOR di affrontare con successo anche le problematiche post-sinistro più complesse.

BELFOR mette a disposizione dei propri clienti ogni sua risorsa con un unico obiettivo: limitare i danni con il massimo contenimento di costi e tempi.





Le presenti Condizioni di Assicurazione sono state aggiornate in data 01/01/2019



Vittoria
Assicurazioni

Vittoria Assicurazioni S.p.A. | Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato | Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n. 01329510158 | Sede e Direzione: Italia 20149 Milano Via Ignazio Gardella 2 vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it | Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione Sezione I n.1.00014 | Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n.008 | Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PB058360-INC-EDZ-0119 - MULTIRISCHI IMPRESE EDILI - INCENDIO